

**CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEI SERVIZI
SOCIO - ASSISTENZIALI**

STATUTO

Approvato con deliberazione A.C. n.15 del 26.9.1997

Modificato con le seguenti deliberazioni di A.C.:

n.3	del	6.	2.	1998
n.4	del	6.	2.	1998
n.27	del	30.	11.	1998
n.4	del	14.	3.	2001
n.4	del	5.	4.	2004
n.6	del	5.	4.	2004
n.19	del	30.	11.	2004
n.4	del	24.	3.	2005
n.13	del	4.	10.	2005
n.17	del	29.	11.	2005
n.9	del	30.	6.	2008
n.11	del	30.	3.	2010
n. 3	del	27.	3.	2013
n. 20	del	24.	11.	2014
n. 26	del	20.	12.	2014
n.15	del	29.	11.	2016
n. 14	del	7.	9.	2018
n. 19	del	7.	10.	2019
n. 15	del	26.11.	2025	

Titolo I : DISPOSIZIONI GENERALI

Titolo II : ORGANI DEL CONSORZIO

Capo 1: L'Assemblea dei Sindaci

Capo 2: Il Consiglio di Amministrazione

Capo 3: Il Presidente

Capo 4: Il Direttore

Titolo III : PERSONALE

Titolo IV : GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Titolo V : RESPONSABILITÀ

Titolo VI : PARTECIPAZIONE

Titolo VII : DISPOSIZIONI FINALI

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1

Costituzione del Consorzio

1. Il Consorzio Intercomunale per la gestione dei servizi Sociali e Socio-assistenziali di Borgomanero è costituito dai Comuni di:

1	Agrate Conturbia
2	Barengo
3	Boca
4	Bogogno
5	Bolzano Novarese
6	Borgomanero
7	Briga Novarese
8	Cavaglietto
9	Cavaglio D'Agogna
10	Cavallirio
11	Cureggio
12	Fontaneto D'Agogna
13	Gargallo
14	Gattico - Veruno
15	Ghemme
16	Gozzano
17	Inverio
18	Maggiora
19	Momo
20	Pogno
21	Sizzano
22	Soriso
23	Vaprio D'Agogna

ART. 2

Natura giuridica del Consorzio

1. Il Consorzio è ente strumentale degli Enti Locali dotato di personalità giuridica e di autonomia gestionale, statutaria e regolamentare, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.

ART. 3

Sede del Consorzio

1. Il Consorzio ha sede legale in Borgomanero, in Viale Libertà n. 30.
2. Il Consorzio potrà avere sede altresì presso locali messi a disposizione da altro Comune consorziato.
3. Le riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione si tengono di norma presso la sede.
4. Presso i Comuni consorziati potranno essere individuate sedi operative per l'ottimizzazione dei servizi resi all'utenza.

ART. 4

Scopo del Consorzio

1. Il Consorzio ha come scopo statutario la gestione, in forma associata, della funzione fondamentale di "Progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali" nella fattispecie degli interventi e dei servizi sociali e socio-assistenziali di competenza dei Comuni, ai sensi e per gli effetti della L. 328/2000 s.m.i., per il perseguimento delle finalità previste dalla L.R. 1/2004, all'art. 18:
 - a. superamento delle carenze del reddito familiare e contrasto alla povertà;
 - b. mantenimento a domicilio delle persone e sviluppo della loro autonomia;
 - c. soddisfacimento delle esigenze di tutela residenziale e semiresidenziale delle persone non autonome e non autosufficienti;
 - d. sostegno e promozione dell'infanzia, della adolescenza e delle responsabilità familiari;
 - e. tutela dei diritti del minore e della donna in difficoltà;
 - f. piena integrazione dei soggetti disabili;
 - g. superamento, per quanto di competenza, degli stati di disagio sociale derivanti da forme di dipendenza;
 - h. informazione e consulenza corrette e complete alle persone e alle famiglie per favorire la fruizione dei servizi;
 - i. garanzia di ogni altro intervento qualificato quale prestazione sociale a rilevanza sanitaria ed inserito tra i livelli di assistenza, secondo la legislazione vigente.
2. Il Consorzio per realizzare le finalità di cui al comma 1 assicura le seguenti attività sociali e socio-assistenziali, definite dalla soprarichiamata normativa vigente "prestazioni e servizi essenziali":
 - a. servizio sociale professionale e segretariato sociale;
 - b. servizio di assistenza domiciliare territoriale e di inserimento sociale;
 - c. servizio di assistenza economica;
 - d. servizi residenziali e semiresidenziali;
 - e. servizi per l'affidamento e le adozioni;
 - f. pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari.

3. Il servizio di assistenza economica, di cui al comma 2 lettera c, verrà svolto in misura corrispondente all'entità del trasferimento economico, aggiuntivo rispetto alla quota base, che ciascun Comune disporrà in merito.
4. Per raggiungere le finalità di cui al comma 1, attraverso gli interventi sociali e socio-assistenziali essenziali previste al comma 2, l'attività gestionale e programmatica del Consorzio dovrà essere improntata ai criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
5. In tal senso il Consorzio potrà avvalersi dell'Ufficio di Piano dell'Area Nord della Provincia di Novara, istituito con le finalità di:
 - rendere il sistema di servizi e interventi sociali dell'ambito territoriale più rispondente ai bisogni sociali emergenti;
 - razionalizzare l'assetto generale dei servizi per ottenere vantaggi organizzativi, gestionali ed economici;
 - diffondere in modo omogeneo le prestazioni sociali essenziali;
 - uniformare, per quanto possibile, i livelli prestazionali in termini di qualità e sostenibilità, anche attraverso un medesimo sistema di compartecipazione alla spesa;
 - promuovere ottiche e logiche di gestioni virtuose di programmazione unitaria e coordinata, in cui far convergere tutti i soggetti pubblici e privati interessati;
 - consolidare e potenziare, per quanto di competenza, l'integrazione socio-sanitaria.

ART. 5

Servizi aggiuntivi

1. Il Consorzio può erogare servizi, attinenti o comunque collegati allo scopo per cui è stato costituito, aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla L. R. 1/2004 o con standard diversi da quelli stabiliti, in favore degli Enti consorziati, su richiesta degli Enti medesimi.
2. I relativi oneri sono a carico degli enti richiedenti.
3. Al Consorzio è altresì possibile conferire, con formale provvedimento degli Enti consorziati, e previa deliberazione della assemblea, la gestione di ulteriori attività nel campo sociale, sulla base di specifici progetti che individuino e definiscano le risorse materiali ed umane necessarie.

ART. 6

Durata del Consorzio

1. La durata è prevista dall'art. 4 della convenzione con scadenza fissata al 31.12.2033.

ART. 7

Recesso dal Consorzio

1. Gli Enti aderenti possono recedere dal Consorzio prima della scadenza prevista, previa comunicazione all'Assemblea, che ne prende atto, da effettuarsi entro e non oltre il 30 giugno. Con l'accoglimento da parte dell'Assemblea, il recesso avrà efficacia a far data dal 1°

gennaio dell'anno successivo. L'intera quota annuale, riferita all'anno in cui si è verificato il recesso, dovrà essere comunque interamente versata dal Comune recedente.

2. La facoltà di recesso si potrà esercitare, con le modalità esposte, solo dopo cinque anni dall'ammissione dell'Ente al Consorzio.
3. L'ente che recede rimane obbligato per eventuali impegni assunti, fino all'atto della presentazione dell'istanza di recesso, qualora gli impegni esercitino effetti permanenti o a lungo termine.
4. In caso di recesso, se necessario e possibile, per il personale del Consorzio saranno attivate le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

ART. 8

Scioglimento del Consorzio

1. Il Consorzio, trascorso il primo quinquennio, può essere sciolto in qualunque momento per decisione o recesso, in entrambi i casi, di un numero di Comuni che detengano almeno i 2/3 (due terzi) delle quote di partecipazione e che costituiscano almeno i 2/3 (due terzi) dei Componenti dell'Assemblea, e qualora l'Assemblea dia atto che i restanti Enti non dispongano delle risorse necessarie alla gestione consortile.
2. In caso di scioglimento, il patrimonio del Consorzio e gli eventuali fondi di riserva verranno ripartiti tra i singoli Comuni, salvi i diritti di terzi e previa detrazione delle passività, in ragione delle quote di partecipazione.
3. Gli Enti consorziati restano, altresì, obbligati per gli impegni assunti rispetto all'anno in corso, oltre che per le deliberazioni con effetto a lungo termine o con effetto permanente.
4. Gli eventuali beni immobili trasferiti al Consorzio dagli Enti Consorziati saranno agli stessi restituiti.
5. I beni mobili ed immobili saranno ripartiti in modo proporzionale tra gli Enti.
6. Il personale del Consorzio, in caso di scioglimento, ove necessario e/o possibile, sarà trasferito dalla dotazione organica del Consorzio alla dotazione organica dei Comuni Consorziati secondo le procedure di mobilità previste dalla normativa vigente.

ART. 9

Ammissione al Consorzio di altri enti

1. E' consentita l'adesione di altri Comuni al Consorzio a condizione che essi accettino integralmente le norme dello Statuto e della Convenzione subordinatamente all'approvazione dell'istanza di adesione da parte dell'Assemblea.
2. La richiesta di adesione dovrà pervenire entro e non oltre il 30 giugno dell'anno precedente all'ammissione e sarà sottoscritta dal legale rappresentante dell'Ente richiedente.
Nei tre mesi successivi l'Assemblea del Consorzio delibererà sull'ammissione, fissando la data di decorrenza al primo gennaio dell'anno successivo.

3. L'ammissione di altri enti al Consorzio è deliberata dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.
4. Contestualmente l'Assemblea apporterà le necessarie modifiche alla Convenzione e allo Statuto.
5. In sede di ammissione al Consorzio l'Assemblea potrà richiedere al nuovo Comune aderente la corresponsione di una quota aggiuntiva di partecipazione "una tantum" del 10% della quota dovuta per l'anno in corso, per far fronte ai maggiori oneri gestionali, organizzativi ed amministrativi. Lo stesso varrà nel caso in cui la richiesta di ammissione venga prodotta da un ente sovra comunale che già gestisce servizi socio-assistenziali e/o sociali su più Comuni.
6. In merito al personale e alla gestione di presidi socio-assistenziali in annessione dovrà essere l'Assemblea ad esprimersi.

ART.9 bis

Ammissione al Consorzio di Unioni di Comuni

1. I Comuni costituiti in Unione di Comuni ai sensi dell'art. 32 del D. Lgs. 267/2000, possono richiedere di aderire al Consorzio a titolo di Unione, secondo la procedura prevista all'art. 9 dello Statuto consortile.
2. Qualora la richiesta provenga da Comuni già facenti parte del Consorzio, l'Assemblea dei Sindaci, nella prima seduta utile, provvederà al recepimento della medesima.
3. L'Unione è rappresentata dal Presidente dell'Unione stessa.
4. Il voto del Presidente vale tante unità di voto quanti sono i Comuni facenti parte dell'Unione.
5. Nell'ipotesi di cui al comma 1, la quota millesimale di partecipazione dell'Unione si determinano ai sensi dell'articolo 11, comma 3.
6. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la quota millesimale di partecipazione dell'Unione è pari alla somma delle quote millesimali dei Comuni che compongono l'Unione.

ART. 10

Adozione e modifiche dello statuto

1. Lo Statuto, unitamente alla Convenzione, è approvato dai Consigli degli Enti Consorziati a maggioranza assoluta dei componenti.
2. Le modifiche che riguardano i fini, la durata, le forme di consultazione degli Enti, i loro rapporti finanziari ed i reciproci obblighi e garanzie, sono approvate dall'Assemblea a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.
3. Ogni altra modifica dello Statuto e della Convenzione è deliberata dall'Assemblea a maggioranza assoluta dei componenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.
4. Le modifiche di cui al c. 2 vengono recepite dai rispettivi consigli comunali, con le modalità di cui al 1° comma, su richiesta del Consorzio.

5. Decorsi 60 giorni dalla richiesta del Consorzio di cui al c. 4, senza che il consiglio comunale si sia espresso in merito, la modifica dello Statuto e della Convenzione si intende recepita da parte del Comune consorziato e pienamente efficace per il Consorzio.

ART. 11

Quote di partecipazione

1. L'Assemblea del Consorzio stabilisce annualmente, di norma entro il 30 settembre, la quota di finanziamento da porre a carico degli enti aderenti per l'anno successivo, tenuto conto delle quote millesimali di partecipazione, e provvede a darne tempestivamente comunicazione scritta a tutti i Comuni consorziati.
2. La somma annua complessiva a carico di ciascun Comune sarà determinata in base alla popolazione residente al 30 giugno dell'anno di determinazione della quota.
3. Le quote millesimali di partecipazione sono annualmente definite con apposita deliberazione di Assemblea, tenendo conto di eventuali ammissioni o recessi.

Titolo II

ORGANI DEL CONSORZIO

ART. 12

Gli organi

1. Sono organi politici del Consorzio:
 - a) l'Assemblea dei Sindaci
 - b) il Consiglio di Amministrazione
 - c) il Presidente del Consorzio
2. E' organo gestionale il Direttore.

CAPO I

L'Assemblea dei Sindaci

ART. 13

Composizione

1. L'Assemblea è composta dai rappresentanti degli enti consorziati, nella persona del Sindaco, dell'Assessore o del Consigliere delegato.
2. La delega, che può essere anche permanente, e l'eventuale revoca dovranno pervenire per iscritto al Presidente dell'Assemblea entro l'inizio della seduta.

ART. 14

Competenze

1. L'Assemblea è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo.
2. All'Assemblea in particolare compete:
 - a) approvare le modifiche della Convenzione e dello Statuto, ai sensi dei commi 2 e 3 dell'art. 10 del presente Statuto;
 - b) eleggere il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea nel suo seno;
 - c) eleggere il Consiglio di Amministrazione, individuando fra i suoi membri il Presidente e il Vice Presidente;
 - d) pronunciare la decadenza e la revoca dei componenti del Consiglio di Amministrazione nei casi previsti dalla legge e dallo Statuto;
 - e) nominare il Revisore del Conto, determinandone il compenso spettante se previsto per legge;
3. L'Assemblea, su proposta del Consiglio di Amministrazione, provvede:
 - a) ad approvare il bilancio di previsione e le relative variazioni, a verificare la salvaguardia dello stato di equilibrio di bilancio ed approva il rendiconto ed assume gli eventuali ulteriori adempimenti in materia economica-finanziaria;
 - b) ad approvare i regolamenti previsti dalla Legge e dallo Statuto e le relative variazioni;
 - c) ad approvare eventuali atti di disposizione relativi al patrimonio consortile e la contrazione di mutui e prestiti obbligazionari;
 - d) ad approvare eventuali convenzioni con altri Enti o soggetti diversi, salvo quelle che attengono ad aspetti gestionali di competenza del Consiglio di Amministrazione.
4. Gli atti di competenza dell'Assemblea sono atti fondamentali, sono pubblicati sul sito istituzionale del Consorzio e pertanto si intende così adempiuto l'obbligo di comunicazione agli enti consorziati, ai sensi dell'art. 31, comma 3, del D. Lgs. 267/00.

ART. 15

Funzionamento

1. L'Assemblea è convocata e presieduta dal Presidente che formula l'ordine del giorno. In assenza o per impedimento del Presidente, convoca e presiede l'assemblea il Vice Presidente.
2. In caso di contemporanea assenza, presiede la seduta il Sindaco più anziano d'età.
L'avviso di convocazione, deve contenere, unitamente all'ordine del giorno, il luogo, la data e l'ora della seduta. L'avviso deve essere trasmesso con Posta certificata a ciascun Comune consorziato:
 - ~ 5 giorni prima della seduta;
 - ~ 24 ore prima della seduta nei casi di convocazione urgente.
3. L'Assemblea si riunisce su iniziativa del Presidente ovvero su richiesta di almeno un terzo dei componenti e su richiesta del Presidente del Consiglio di Amministrazione entro 10 giorni dalle medesime.
4. L'Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti almeno la metà dei Comuni aderenti purché i medesimi rappresentino almeno il 50% delle quote

- di partecipazione. In seconda convocazione, da tenersi in giorno diverso, è sufficiente che siano rappresentati un terzo dei Comuni e almeno il 45% delle quote di partecipazione.
5. Sia in prima che in seconda convocazione le deliberazioni sono valide se assunte con la maggioranza dei presenti ed il 45% del totale delle quote dei medesimi, ferme restando le maggioranze qualificate richieste dalla legge e dallo Statuto.
 6. Le sedute dell'Assemblea sono pubbliche, salvo quando vengono trattate questioni riguardanti persone, che richiedano la tutela del diritto alla riservatezza; le deliberazioni sono assunte con votazione e scrutinio palese, salvo le nomine.
 7. Il Presidente dell'Assemblea può ritenere di conferire la parola al Presidente del Consorzio, al Direttore e al Segretario per eventuali contributi sull'argomento in discussione.
 8. La documentazione inerente l'Assemblea sarà depositata presso la segreteria del Consorzio, a disposizione dei componenti dell'Assemblea, nonché pubblicata sul sito istituzionale dell'Ente nell'apposita sezione riservata agli amministratori, almeno 3 giorni prima della convocazione stessa, salvo la possibilità di integrare la documentazione fino a 24 ore prima della seduta. Per le convocazioni urgenti tutta la documentazione disponibile sarà depositata e pubblicata contestualmente alla notifica della convocazione.
 9. Alle deliberazioni dell'Assemblea sono applicate le norme previste dalla legge per le deliberazioni del Consiglio comunale per quanto attiene l'istruttoria, la forma e le modalità di redazione, pubblicazione e controllo.

ART. 16

Il Presidente dell'Assemblea

1. Il Presidente ed il Vice Presidente dell'Assemblea consortile sono eletti tra i Sindaci dei Comuni consorziati. Durano in carica un quinquennio a decorrere dalla data di elezione.
2. La votazione avviene a scrutinio segreto e a maggioranza assoluta dei presenti che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote dei Comuni Consorziati.
3. In caso di impedimento temporaneo o di assenza, le funzioni del Presidente dell'Assemblea sono svolte dal Vice Presidente.
4. Il Presidente dell'Assemblea esercita le seguenti attribuzioni:
 - a) convoca e presiede l'Assemblea;
 - b) stabilisce gli argomenti da porre all'ordine del giorno delle sedute;
 - c) firma la corrispondenza e i documenti relativi all'attività dell'Assemblea;
 - d) rappresenta l'ambito territoriale del Consorzio nei rapporti istituzionali con le autorità locali, regionali e statali;
 - e) garantisce l'attuazione degli indirizzi e delle direttive dell'Assemblea stessa;
 - f) promuove le iniziative volte ad assicurare l'integrazione dell'attività svolta dal Consorzio con le realtà sociali, economiche e culturali operanti nel bacino di competenza del Consorzio;
 - g) rappresenta l'Assemblea nei "Tavoli politico-istituzionali" volti ad individuare strategie politiche di gestione del sistema integrato dei servizi e degli interventi sociali in ambito sovra-territoriale;
 - h) vigila sull'andamento generale del Consorzio.

CAPO II

Il Consiglio di Amministrazione

ART. 17

Composizione e durata in carica

1. Il Consiglio d'Amministrazione si compone di n. 5 (cinque) consiglieri, tutti esterni all'Assemblea, compreso il Presidente ed il Vice-Presidente.
2. Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Assemblea nella sua prima adunanza e gli eletti devono possedere i requisiti di eleggibilità alla carica di consigliere comunale, nonché competenza tecnica, amministrativa, gestionale o in campo socio-assistenziale.
3. Le proposte di candidatura, che devono pervenire alla sede del consorzio almeno 10 giorni prima della data fissata per l'Assemblea, verranno presentate da cittadini, in possesso dei requisiti di cui al comma 2, a seguito di apposito avviso, da pubblicare in tutte le sedi comunali almeno 15 giorni prima della scadenza fissata per la presentazione delle candidature.
4. L'elezione del Presidente, del Vice-Presidente e dei restanti tre componenti del Consiglio avviene a scrutinio segreto e a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti, che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione assegnate a ciascun comune competente come da tabella di cui all'art. 11 comma 3.
5. I Componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica per un quinquennio e, comunque, fino all'insediamento dei loro successori per garantire il funzionamento ordinario dell'Ente.
6. Tutti i Componenti del Consiglio di Amministrazione che, per qualsiasi causa, cessino dalla carica durante il quinquennio vengono sostituiti dall'Assemblea consortile: in tal caso le funzioni dei nuovi eletti sono esercitate limitatamente al periodo di tempo in cui sarebbero rimasti in carica i loro predecessori.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione che non intervengono, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive sono dichiarati decaduti dall'Assemblea, previa diffida notificata al consigliere ed esame delle eventuali controdeduzioni dello stesso.

ART.18

Revoca - Mozione di sfiducia

1. Nei casi in cui ci sia motivo di ritenere che il Consiglio d'Amministrazione o singoli componenti, non ottemperino a norme di legge o di statuto o pregiudichino gli interessi del Consorzio, potranno essere revocati a seguito della presentazione di una mozione di sfiducia, motivata e sottoscritta dai componenti dell'Assemblea che rappresentino almeno 2/5 dei Comuni.
2. La mozione di sfiducia deve essere messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta dalla sua presentazione. Viene approvata, con votazione a scrutinio segreto, se ottiene il voto favorevole della maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti presenti, che devono comunque rappresentare complessivamente almeno il 50% delle quote di partecipazione.

ART. 19

Competenze

1. Il Consiglio di Amministrazione compie, in attuazione degli indirizzi espressi dall'Assemblea, tutti gli atti di amministrazione che non sono attribuiti dalla legge o dallo Statuto agli altri organi politici e gestionali.
2. Il Consiglio di Amministrazione in particolare:
 - a) propone all'Assemblea gli atti fondamentali di cui all'art. 13, comma 3;
 - b) adotta tutti gli atti necessari per l'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea;
 - c) nomina il Segretario dell'Ente;
 - d) approva i programmi esecutivi di gestione;
 - e) riferisce periodicamente all'Assemblea sulla propria attività;
 - f) approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi nel rispetto dei criteri generali stabiliti dall'assemblea (art. 48 - 3° comma TUEL 267/00), nonché gli ulteriori regolamenti di natura gestionale non di competenza dell'assemblea;
 - g) delibera in merito alle azioni da intentare e sostenere in giudizio in qualsiasi grado, nonché ai ricorsi amministrativi e giurisdizionali ed altri arbitrati;
 - h) approva gli accordi sottoscritti con le organizzazioni sindacali;
 - i) approva con l'Azienda Sanitaria Locale gli accordi per la gestione delle attività a rilievo sanitario;
 - j) approva con Enti pubblici, soggetti privati e organizzazioni di volontariato accordi per la gestione di specifiche attività;
 - k) nomina le commissioni di esperti per le selezioni pubbliche e per gli appalti di lavori, beni e servizi;
 - l) approva le tariffe di compartecipazione alla spesa dei servizi sulla base di criteri stabiliti dall'Assemblea;
 - m) adotta, in via di urgenza, deliberazioni relative a variazioni di bilancio da sottoporre a ratifica da parte dell'Assemblea nei sessanta giorni successivi a pena di decadenza, e comunque entro l'anno;
 - n) adotta tutte le deliberazioni attribuite per legge all'organo esecutivo.

ART. 20

Funzionamento

1. L'attività del Consiglio di Amministrazione è collegiale.
2. Il Consiglio è convocato dal Presidente di sua iniziativa ovvero su richiesta motivata di 2 componenti o del Direttore.
3. Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei componenti e se adottate a maggioranza dei presenti.
4. Le sedute del Consiglio di Amministrazione non sono pubbliche.
5. I consiglieri sono responsabili collegialmente degli atti del Consiglio di Amministrazione.
6. Alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicate le norme previste dalla legge per gli atti della Giunta Comunale in ordine a istruttorie, forme e modalità di redazione, pubblicazione e controllo; le stesse sono sottoscritte dal Presidente e dal segretario verbalizzante.
7. Alle riunioni del Consiglio di Amministrazione possono partecipare, senza diritto di voto, su loro richiesta il Presidente e il Vice Presidente dell'Assemblea.

ART. 21

Indennità e rimborso spese

1. Le indennità e i rimborsi spese, sono previsti se e in quanto dovuti e sono disciplinati dalla normativa vigente in materia di amministratori di Enti Locali.

CAPO III Il Presidente

ART. 22

Competenze

1. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione è il Presidente del Consorzio e ne ha la legale rappresentanza.
2. Esercita le funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. E' l'organo di raccordo tra Assemblea e Consiglio di Amministrazione, coordina l'attività di indirizzo con quella di governo e di amministrazione e assicura l'unità di indirizzo dell'attività del Consorzio.
4. Sovrintende e vigila sull'esecuzione delle deliberazioni e sull'andamento degli uffici.
5. Presiede il Consiglio di Amministrazione, promuove e coordina l'attività.
6. Sottoscrive le deliberazioni e tutti gli atti conseguenti all'attività del Consiglio.
7. Ha diritto e, se richiesto dal presidente, obbligo di assistere alle sedute dell'Assemblea; può intervenire ogni volta che lo ritenga opportuno previo assenso del Presidente dell'Assemblea.
8. Rappresenta in giudizio il Consorzio con l'autorizzazione del Consiglio di amministrazione
9. In caso di assenza o di impedimento è sostituito nelle sue funzioni dal Vice Presidente e, in via subordinata, dal più anziano d'età fra i componenti del Consiglio di Amministrazione.

ART. 23

Rimozione e sospensione

1. Il Presidente del Consorzio e i componenti del Consiglio di Amministrazione possono essere rimossi e sospesi per gravi e persistenti violazioni di legge o per motivi di ordine pubblico, ai sensi dell'art. 142 TUEL 267/00.

CAPO IV II DIRETTORE

ART. 24

Nomina e revoca

1. Il Direttore è nominato dal Consiglio di Amministrazione in conformità alle modalità previste dalla legge e dallo Statuto.
2. Il Direttore socio-assistenziale è nominato in seguito a pubblico concorso, con l'osservanza dell'art. 33 della L.R. n° 1/2004, che definisce i requisiti per la nomina.
3. E' facoltà del Consiglio di Amministrazione disporre la copertura del posto di Direttore del Consorzio mediante chiamata, con contratto a tempo determinato, nel rispetto delle norme vigenti, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire, di cui al comma 2.
4. In caso di nomina ai sensi del comma 3, la durata dell'incarico può corrispondere al massimo al mandato del Consiglio di Amministrazione che ha proceduto alla nomina con eventuale estensione al semestre successivo alla scadenza del Consiglio, al solo fine di garantire la continuità gestionale dell'Ente.
5. Durante il periodo di nomina il Direttore non può essere revocato se non per giusta causa riguardante la sua funzionalità ed efficienza.

ART. 25

Competenze

1. Il Direttore cura il raggiungimento degli obiettivi fissati dall'Assemblea e dal Consiglio di Amministrazione e ne risponde secondo principi di efficacia e di efficienza, dirige tutto il personale dipendente, di qualsiasi livello e qualifica.
2. Il Direttore, in particolare svolge una funzione manageriale ed organizzativa, coordina, supervisiona e valuta l'attività dei responsabili di Area, svolge funzioni di responsabile di servizio nelle aree ove non è presente una posizione organizzativa, verifica l'attuazione delle deliberazioni degli organi collegiali, formula proposte al Consiglio di Amministrazione, esprime i pareri tecnici ai sensi dell'art. 49 TUEL 267/00, irroga i provvedimenti disciplinari non assegnati dalla legge ad altri organismi, presiede le commissioni di gara, nonché le commissioni per la selezione del personale.
3. Interviene alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell'Assemblea e, se richiesto, relaziona sul punto all'ordine del giorno.
4. Esercita tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.

TITOLO III

PERSONALE DEL CONSORZIO

ART. 26

Stato giuridico e trattamento economico

1. Il Consorzio, nei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di personale e con le modalità stabilite dall'apposito regolamento, assume il personale necessario allo svolgimento dei servizi.
2. Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale del Consorzio, di qualsiasi livello e qualifica, sono disciplinati dai contratti collettivi e nazionali di categoria dei dipendenti degli Enti Locali.
3. Il Consorzio modella l'organizzazione dei servizi e del personale, ispirandosi ai criteri di trasparenza, funzionalità ed economicità di gestione
4. Il Consorzio per il conseguimento dei propri fini istituzionali può avvalersi anche del personale dei Comuni associati o di altri enti pubblici mediante incarico, distacco o comando, previo assenso delle amministrazioni interessate.

ART. 27

Il Segretario

1. Il ruolo di Segretario del Consorzio, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è ricoperto da un segretario comunale o da un laureato in giurisprudenza o materia equipollente, in possesso di adeguata esperienza amministrativa presso Pubbliche Amministrazioni con particolare riferimento agli Enti Locali.
2. Il Segretario partecipa alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e cura la redazione dei verbali, roga i contratti, svolge inoltre i compiti previsti dall'art. 97 TUEL 267/00, con esclusione delle funzioni gestionali.
3. Il Segretario svolge ogni altra funzione che gli è attribuita dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti.
4. In caso di assenza o impedimento del Segretario a partecipare alle sedute dell'Assemblea o del Consiglio di Amministrazione lo stesso può essere sostituito dal Direttore con compiti di redazione dei verbali e di sottoscrizione dei relativi atti.

TITOLO IV

GESTIONE ECONOMICO - FINANZIARIA

ART. 28

Disciplina generale

- 1) Il Consorzio esplica la sua attività con autonomia gestionale, finanziarie e patrimoniale sulla base dei principi dettati dal D.Lgs.vo 267/2000 come modificato dal D.Lgs.vo 118/2011, corretto ed integrato dal D. Lgs.vo 126/2014.
- 2) Attraverso la programmazione il Consorzio attua il processo di analisi e valutazione che consente di organizzare, in una dimensione temporale predefinita, le attività e le risorse necessarie per la realizzazione dei fini istituzionali e per la promozione dello sviluppo sociale delle comunità di riferimento.
- 3) Il bilancio triennale ha carattere autorizzatorio;
- 4) Gli stanziamenti del bilancio triennale sono aggiornati annualmente in sede di approvazione del bilancio di previsione.
- 5) Il Consorzio approva i bilanci nei termini previsti dal D. Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 18 del D. Lgs.vo 118/2011 corretto ed integrato dal D.Lgs.vo 126/2014.
- 6) Nel regolamento di contabilità, che disciplina nel dettaglio la materia contabile-finanziaria, sono previste le metodologie di analisi e valutazione, nonché le rilevazioni che consentono il controllo sull'equilibrio economico della gestione del bilancio, la valutazione dei costi dei servizi e dell'uso ottimale del patrimonio e delle risorse.

ART. 29

Patrimonio

1. Il patrimonio del Consorzio è costituito dai beni immobili e mobili acquisiti in proprietà dal Consorzio ed eventualmente da quelli trasferiti dagli enti consorziati.
2. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

ART. 30

Mezzi finanziari

1. Il Consorzio provvede al conseguimento dei fini statuari mediante i trasferimenti annuali degli enti consorziati, i contributi ed i trasferimenti statali, regionali e di altri enti pubblici e privati, nonché di privati cittadini.

ART. 31

Quote di partecipazione e trasferimenti degli enti consorziati

1. Le quote annuali degli Enti consorziati, proporzionali alle quote millesimali di partecipazione, sono determinate in sede di approvazione del bilancio di previsione e costituiscono

obbligazione giuridica che ne rende esigibile il versamento da parte del Consorzio, secondo le scadenze previste dal successivo comma 2.

2. I trasferimenti degli enti consorziati dovranno essere disposti alla Tesoreria del Consorzio con le seguenti scadenze quadrimestrali:
 - entro il 15 gennaio la somma relativa al quadrimestre gennaio-aprile;
 - entro il 15 maggio la somma relativa al quadrimestre maggio-agosto;
 - entro il 15 settembre la somma relativa al quadrimestre settembre-dicembre.
3. In caso di ritardo nei versamenti che comporti la necessità di ricorrere all'anticipazione di cassa da parte del Consorzio, gli interessi passivi che il Consorzio stesso dovrà corrispondere al tesoriere verranno richiesti proporzionalmente, in base ai ritardi verificatisi e alle quote dovute, ai soli Comuni inadempienti come maggiorazione della quota dovuta.

ART. 32

Organo di revisione

1. Il controllo sulla gestione economico - finanziaria del Consorzio è esercitato da un unico Revisore dei Conti.
2. Il Revisore dura in carica 3 (tre) anni ed è rieleggibile per una sola volta.
3. Il Revisore è nominato dall'Assemblea del Consorzio secondo quanto previsto dall'art. 234 e segg. TUEL 267/00 e s. m. i.
4. La votazione avviene a scrutinio segreto.

ART. 33

Competenze

1. L'attività ed il funzionamento dell'organo di revisione sono disciplinati dalla legge.
2. Il Revisore, nell'esercizio della funzione di controllo e di vigilanza sulla regolarità contabile, fiscale e finanziaria della gestione dell'ente, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Consorzio ed ai relativi uffici e può partecipare alle sedute dell'Assemblea. L'avviso di convocazione con l'indicazione dell'ordine del giorno, del luogo, della data e dell'ora della seduta è consegnato al Revisore con le medesime modalità dei membri dell'Assemblea.
3. Il Revisore collabora con l'Assemblea fornendo elementi conoscitivi, dati contabili, stime finanziarie ed economiche, valutazioni preventive di efficienza e di efficacia dell'attività del Consorzio nel perseguire gli scopi consortili.

ART. 34

Servizio di Tesoreria

1. Il servizio di Tesoreria è affidato ad un istituto di credito abilitato a svolgere tale attività in conformità alla legge.
2. L'oggetto del servizio di Tesoreria, le modalità di affidamento, i relativi adempimenti e responsabilità, sono disciplinati dalla legge.

ART. 35

Convenzioni

1. Il Consorzio può esercitare eventuali attività sociali a rilievo sanitario, in aggiunta a quelle previste dalla normativa vigente, di cui all'art. 4, comma 1, lettera i del presente Statuto, stipulando apposita convenzione con l'ASL NO, in conformità con la legislazione regionale vigente.
2. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per estendere la propria attività ad enti locali singoli o associati non consorziati, con oneri aggiuntivi interamente a carico di tali enti.
3. Il Consorzio può stipulare apposite convenzioni per l'affidamento della gestione di attività o servizi socio-assistenziali in conformità a quanto stabilito dalla legge regionale, utilizzando, in via prioritaria, le risorse del territorio.

TITOLO V

RESPONSABILITÀ E CONTROLLI

ART. 36

Responsabilità

1. Agli Amministratori, al Direttore, al Revisore ed al personale del Consorzio si applicano le disposizioni in materia di responsabilità previste dall'ordinamento delle autonomie locali e dall'ulteriore normativa vigente.

ART. 37

Controllo e vigilanza

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni sul controllo e sulla vigilanza previsti dagli artt. 147 e seguenti del TUEL 267/00 e s.m.i. .

ART. 38

Pubblicazione ed esecutività delle deliberazioni e delle determinazioni

- 1 Le deliberazioni dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e le determinazioni del Dirigente e dei Responsabili di Servizio sono pubblicate all'albo pretorio online del sito istituzionale del Consorzio.
2. Ai fini dell'esecutività delle deliberazioni si applicano le disposizioni previste dall'art. 134, commi 3 e 4 del D.Lgs. 267/00; per le determinazioni si applica quanto disposto dall' art. 151, comma 4 del D.Lgs. 267/00.

TITOLO VI

PARTECIPAZIONE

ART. 39

Partecipazione, informazione e diritto di accesso

1. Al Consorzio si applicano le disposizioni in materia di partecipazione previste dal D.Lgs. 267/00 e dalla normativa vigente in materia di trasparenza e anticorruzione.
2. Al fine di assicurare trasparenza ed imparzialità all'attività amministrativa del Consorzio è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse, a tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, il diritto d'accesso ai documenti amministrativi del Consorzio, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente.
3. Con apposito regolamento vengono ulteriormente disciplinate le modalità di accesso agli atti.

TITOLO VII

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 40

Funzioni normative

1. Lo Statuto contiene le norme fondamentali del Consorzio. Ad esso devono conformarsi tutti gli atti dell'Ente.
2. La potestà regolamentare viene esercitata, nel rispetto delle leggi, della Convenzione e dello Statuto, nelle materie di competenza e per la gestione dei servizi che costituiscono lo scopo del Consorzio.
3. I regolamenti devono essere sottoposti a particolari forme di pubblicità che ne consentano l'effettiva conoscenza. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

ART. 41

Disposizione finale

1. Per tutto quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in virtù del disposto dell'art 2 del D. Lgs. 267/00, le norme del precitato testo unico, salvo diverse disposizioni di legge.